

Appello: impugnazioni nel contenzioso tributario

Roma, 22 aprile 2015
Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti



Indice

- **Esame dei provvedimenti e mezzi di impugnazione**
- **Redazione e proposizione dell'atto di appello**
- **Motivi di impugnazione e documenti**



MEZZI DI IMPUGNAZIONE



Mezzi di impugnazione delle Sentenze delle Commissioni Tributarie

☐ appello

☐ revocazione



Impugnazione delle Sentenze delle Commissioni Tributarie

IMPORTANTE MODIFICA LEGISLATIVA:

Legge 18/06/2009, n. 69 Artt. 46 e 47

DISCIPLINA TRANSITORIA

- gli altri articoli che modificano il codice di rito e le disposizioni di attuazione (ad esempio la norma che riduce i termini per l'impugnazione a sei mesi) si applicheranno solo ai procedimenti di appello relativi a **giudizi di primo grado iniziati (con notifica del ricorso) non prima del 4 luglio 2009;**
- l'articolo 345 c.p.c. si applica, nella sua attuale versione, solo ai giudizi di appello contro **sentenze pubblicate dopo il 4 luglio**



TERMINI PER PROPORRE L'APPELLO E LORO DECORRENZA



TERMINI DI IMPUGNAZIONE

APPELLO CASSAZIONE	entro 60 giorni	dalla eventuale notifica della sentenza a cura delle parti (a mezzo di ufficiale giudiziario, artt.137 seg.c.p.c.)
APPELLO CASSAZIONE	entro 1 (+ 46 giorni della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 sett.)	dalla data del deposito in segreteria della sentenza (in caso di sentenza non notificata)
APPELLO CASSAZIONE ❖ si applica solo ai processi <u>iniziati in primo grado</u> successivamente al 04 luglio 2009	entro 6 mesi	dalla data del deposito in segreteria della sentenza (in caso di sentenza non notificata)



**Segue: appello – termine – sospensione
feriale**

**la sospensione feriale dei
termini è di norma
dal 1° agosto al 15 settembre**



Data di decorrenza del termine lungo di impugnazione

RACCOMANDATA A.R. L. 01/11/2013

RACC. N. 7
RIF. MECC.
157950900001

PROT. N. _____

Spett.le
[Redacted]
c/o AVV. GIUSEPPE MAZZUTTI
VIA E. CORRIGNONI 4
00159 ROMA (RM)

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
VIA LABICANA 125
00184 ROMA
Tel. 06/89835415
Sezione n. 7

TASSA PAGATA - IMBOLLO DITE REGIONALE E DELLE
PROVINCIALE REGIONI E TASSA DITTE REGIONI
TASSA PAGATA
FIDUCIARIA
VIA E. CORRIGNONI 4
00159 ROMA (RM)

R
14720373629-5

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. del 21/12/2002 n. 231 al comma
che in relazione al ricorso n. [Redacted] contro SENTENZA DI RISCOSSIONE
[Redacted]
[Redacted] [Redacted] Imposta: Imposta Auto 2006) RENDITA DI
RISCOSSIONE [Redacted]
in data 14/12/2012 presso la sezione n. [Redacted] della Commissione è stata emessa la
sentenza n. [Redacted] depositata il [Redacted] con il seguente
D I S P O S I T I V O
LA COMMISSIONE ACCOLLE IL RICORSO. SPESA CONFERMATO.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 546/92, i fascicoli dell'atto processuali sono restituiti alle
parti al termine del processo. Pertanto gli interessati sono invitati, all'esito del passaggio in giudizio
della relativa sentenza, a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, con avvertenza che in mancanza
verrà attivata la procedura di sequestro di atti di archivio ex art. 2961 c.c.

ROMA 18/01/2013
A R

Il Segretario
[Redacted]

Data deposito
della Sentenza

Non data
Sentenza

Non data
comunicazione
deposito



OBBLIGO DI INFORMAZIONE DA PARTE DELLA SEGRETARIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

PARTE NON COSTITUITA
IN GIUDIZIO

PARTE COSTITUITA IN
GIUDIZIO

NESSUNA
COMUNICAZIONE

**COMUNICAZIONE DEL
DISPOSITIVO DELLA
SENTENZA
ART. 37 D.LGS. 546/1992**



CORTE DI CASSAZIONE – SENT. 11 MARZO 2013, N. 6054

Principio di diritto

In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile il 2° comma dell'art. 153 del Codice di procedura civile (introdotto dalla legge 69/2009), il termine 'lungo' per l'impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c. decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l'avviso di trattazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, né il dispositivo della sentenza (ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto), dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze

per le controversie instaurate dopo la data della entrata in vigore della legge 69/2009 (avvenuta il 4 luglio 2009), dalla introduzione nel processo civile – e quindi anche nel processo tributario in virtù del generale rinvio operato dall'art. 1 comma 2 D.lgs. n. 56/1992 (come affermato nelle sentenze di questa Corte 16572/2011, 3277/2012) – del secondo comma dell'art. 153 c.p.c. in forza del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termine; il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”



ACQUIESCENZA



limite all'impugnazione: acquiescenza art. 329 c.p.c.

Totale:

accettazione espressa

atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle
impugnazioni

Parziale:

impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti
della sentenza non impugunate

fi **limite all'impugnazione acquiescenza tacita**

può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia

atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della p.a., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione



RICORSO IN APPELLO



Organo competente per l'appello

**Commissione Tributaria Regionale
competente per territorio**



Contenuto del ricorso in appello

- l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto
- l'indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto
- gli estremi della sentenza impugnata
- l'esposizione sommaria dei fatti
- l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione



Segue l'appello-redazione dell'atto

Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto.



Segue l'appello-redazione dell'atto

-MODALITA' DI PROPOSIZIONE – costituzione in giudizio

□ Se l'appello/ricorso è proposto mediante spedizione

postale, mediante messo comunale o mediante consegna (per il contribuente), l'appellante, a pena d'inammissibilità, dovrà:

□ dichiarare la conformità tra l'atto depositato in segreteria e quello spedito o consegnato (*art.22, co.3, D.Lgs n.546/1992*)

□ conformità sostanziale e non formale

□ è causa d'inammissibilità dell'appello solo la effettiva difformità tra l'atto depositato e quello notificato e non certo il mero difetto dell'attestazione di conformità



Segue l'appello-redazione dell'atto

-MODALITA' DI PROPOSIZIONE – costituzione in giudizio

□ Nei casi di contumacia dell'appellato, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione

**Corte di Cassazione, sentenza n.1174 del
22/01/2010**

**Corte di Cassazione, sentenza n.5370 del
05/03/2010**

fi **Segue l'appello-instaurazione del giudizio**

**Il ricorso è proposto
mediante notifica a mezzo
posta con raccomandata a/r
senza busta alle altre parti
costituite nel primo grado
oppure mediante la notifica
tramite ufficiale giudiziario
(o tramite messo
comunale).**

fi **Segue l'appello-instaurazione del giudizio**

Il destinatario del ricorso è il difensore della controparte costituito (si ritiene, in giurisprudenza, legittima la notifica fatta alla parte personalmente).



Notifica del ricorso in appello

- notifica a mezzo ufficiale giudiziario alla parte presso il domicilio eletto
- deposito presso la Commissione Regionale

notifica a mezzo posta

deposito presso la Commissione Tributaria Regionale *deposito di copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata*



Segue l'appello-costituzione

La copia del ricorso notificato a mezzo posta deve essere depositato entro trenta giorni nella segreteria della Commissione Tributaria Regionale con allegata la copia della ricevuta di deposito o della spedizione o, se la notifica è effettuata mediante ufficiale giudiziario, deve essere depositato l'originale del ricorso notificato. Nella segreteria, oltre al ricorso, è depositato il fascicolo del ricorrente con i documenti e l'originale della sentenza



Segue l'appello-costituzione

Copia del ricorso, se la notifica è avvenuta per posta, deve essere altresì depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale dove pendeva il primo grado, affinché questa possa inoltrare il fascicolo del giudizio (sempre nei trenta giorni pena l'inammissibilità).



Segue l'appello-costituzione parte appellata

La controparte appellata deve costituirsi entro sessanta giorni da quando il ricorso per l'appello è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.



Segue l'appello-costituzione parte appellata

La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.



Segue l'appello-costituzione parte appellata

Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.



APPELLO INCIDENTALE



Segue l'appello incidentale

La parte appellata nell'atto depositato al momento della costituzione può proporre appello incidentale, ovvero impugnare quella parte di sentenza a lei sfavorevole.



appello incidentale tardivo

Art. 334 c.p.c. Impugnazioni incidentali tardive

Le parti, contro le quali è stata proposta

impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione perde ogni efficacia.



Ammissibilità nel processo tributario dell'appello incidentale tardivo

Anche nel processo tributario è proponibile l'appello incidentale tardivo, sia perché l'art. 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, richiama per le impugnazioni le norme processuali civili con la sola esclusione dell'art. 337 c.p.c., sia perché l'art. 54 del citato d.lg. (norma che disciplina espressamente l'appello incidentale tributario) non contiene alcuna limitazione di sorta in ordine ai contenuti di questo strumento di difesa.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 30/8/2001 n° 11349)



Ammissibilità nel processo tributario dell'appello incidentale tardivo (2)

In tema di contenzioso tributario, l'appello incidentale tardivo può riguardare anche questioni diverse da quelle prospettate con l'appello principale, non potendo attribuirsi a questo strumento di difesa una pienezza diversa da quella dell'appello incidentale civile, tenuto conto della tendenziale equiparazione del processo tributario a quello civile, prevista dall'art. 30 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nonché del disposto degli art. 49 e 54 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, i quali richiamano per le impugnazioni tributarie le norme processuali civili, con la sola esclusione dell'art. 337 c.p.c., e non pongono alcuna limitazione in ordine ai contenuti dell'appello incidentale.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 7/5/2008 n° 11080).



Forma dell'appello incidentale

In tema di impugnazione, anche nel processo tributario (art. 54 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546) come in quello ordinario, per la proposizione dell'appello incidentale ad opera della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice nella parte sfavorevole all'appellato. (Cass. Civ., sez. trib., sent. 30/6/2010 n° 15501)



L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte

Art. 56. Questioni ed eccezioni non riproposte.

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Art. 346 c.p.c. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.



L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte

La parte totalmente vittoriosa in primo grado, a norma dell'art. 343 c.p.c., applicabile al processo tributario ai sensi degli art. 54, comma 2, e 1, comma 2, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame presentato dal soccombente, appello incidentale per dolersi del mancato accoglimento di eccezioni di rito o di merito o di ragioni della domanda, essendo a tal fine sufficiente una loro specifica riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Civ., sez. trib., sent. 22/11/2002, n° 16768)



L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte (2)

La norma - stabilita dall'art. 346 c.p.c. e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 - per cui le domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello. (Cassazione civile , sez. trib., sent 18/4/2007, n. 9217)



Segue l'appello-nuove domande ed eccezioni

Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove, ovvero diverse da quelle proposte nel giudizio di primo grado (sono inammissibili). Mentre, invece, le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza se non sono specificatamente riproposte con l'appello si intendono rinunciate.



Giudizio di appello

Divieto di domande nuove

Deroghe

- interessi maturati dopo la sentenza impugnata
- restituzione di somme pagate dopo la sentenza impugnata
- svalutazione monetaria successiva alla sentenza di I grado

Divieto di eccezioni nuove

Deroghe

- eccezioni rilevabili d'ufficio che non siano precluse

Divieto di mezzi di prova nuovi

Deroghe

- documenti necessari ai fini della decisione
- prove non potute fornire prima
- documenti successivi al giudizio di primo grado



Segue l'appello-nuove domande ed eccezioni

Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove, ovvero diverse da quelle proposte nel giudizio di primo grado (sono inammissibili). Mentre, invece, le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza se non sono specificatamente riproposte con l'appello si intendono rinunciate.

fi **Segue l'appello-nuove prove e documenti**

Il Giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile (le nuove prove, comunque, non possono mai ampliare il thema decidendum Cass. n. 9511/2008). L'appellante può introdurre nel giudizio dei documenti diversi da quelli prodotti nel primo grado.

La revocazione

Le sentenze delle commissioni tributarie non più impugnabili in quanto è scaduto il termine per presentare l'appello possono essere revocate se:

1. Vi è stato dolo di una delle parti o del giudice
2. Il giudizio si è basato su prove dichiarate false dopo la sentenza
3. Sono stati trovati documenti decisivi per una parte che precedentemente non aveva potuto produrre